



TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO

SEZIONE CIVILE

Il gop dott.ssa Carmela Abagnara, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 ottobre 2024, ha pronunciato il seguente

DECRETO DI USUCAPIONE SPECIALE ART. 1159-BIS C.C. – L. 346/1976

nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 1221/2022 promossa da:

Bianco Carmela, nata a Trecchina il 19.11.1953 (C.F.: BNCCML53S59L357N), **Del Duca Michele Ferdinando Biagio Antonio**, nato a venosa il 30.11.1985 (C.F.: DLDMHL85S30L738Z), **Del Duca Anna Antonietta**, nata a Melfi il 14.10.1988 (C.F.: DLDNNT88R54F104K), quali eredi del defunto Del Duca Vincenzo Francesco Antonio, tutti residenti in Lauria al Vico Annunziata n. 5 int. 2 ed elettivamente domiciliati in Lauria al l.go Plebiscito n. 105, presso lo studio dell'avv. Antonio Vito Boccia (C.F.: BCCNNV66T18F839I);

ricorrenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 3 legge n. 346/1976 e art. 1159-bis c.c., depositato il 29.09.2022, Del Duca Vincenzo Francesco Antonio ha chiesto di essere dichiarato proprietario per usucapione dei terreni siti in agro di Nemoli e catastralmente identificati al foglio 13 part. lle 153, 224, 229 e 236.

Nelle more del procedimento è intervenuto il decesso del ricorrente e il procedimento è stato ritualmente riassunto dagli eredi Bianco Carmela, Del Duca Michele Ferdinando Biagio Antonio e Del Duca Anna Antonietta.

All'esito dell'istruttoria documentale, in data 22 ottobre 2024, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.

La domanda dei ricorrenti merita accoglimento.

In primo luogo, giova osservare che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato: la domanda di usucapione speciale deve essere notificata a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.

Secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta, il terreno di causa sito in Nemoli è intestato a Cosentino Antonietta e che, dopo il decesso di quest'ultima (essendo premorto il marito) erano eredi legittimi i tre germani Del Duca (Vincenzo, Ferdinando e Maria Rosa) e dopo il decesso del fratello



Ferdinando, è rimasta, per successione legittima, erede la figlia Antonietta così che, all'atto della introduzione del presente procedimento, oltre al ricorrente, sarebbero detentori del diritto di proprietà indiviso sul terreno le sigg.re Antonietta del Duca (nipote del ricorrente) e Del Duca Maria Rosa (sorella del ricorrente), il tutto documentato a mezzo della produzione unita al ricorso introduttivo. Sono stati, inoltre, soddisfatti gli ulteriori adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa speciale di cui all'art. 3, legge n. 346/1976, avendo la ricorrente pubblicato l'istanza di usucapione nell'Albo pretorio del Comune di Nemoli (a partire dal 18/10/2022 fino al 16/1/2023) nonché per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'1/6/2024.

Avverso la richiesta di riconoscimento dell'usucapione nessun interessato ha fatto opposizione nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione ovvero dalla data di notificazione del ricorso, avvenuta nei confronti di Antonietta del Duca e Del Duca Maria Rosa in data 3 agosto 2023.

Ciò posto, in punto di diritto occorre rammentare che il procedimento di cui alla legge n. 346 del 1976, ha natura speciale ed è caratterizzato da contraddittorio solo eventuale e particolarmente incentrato sul rispetto di particolari formalità pubblicitarie. Esso, infatti, riproduce lo schema predisposto in materia di decreto ingiuntivo e, pertanto, appare caratterizzato da una fase sommaria definita con decreto, ad esito della quale le eventuali opposizioni previste, al pari di quella ex art. 645 c.p.c., danno luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena che sostituisce l'originario procedimento introdotto nelle forme speciali. Proposta l'eventuale opposizione, infatti, devono ritenersi applicabili tutte le regole proprie all'ordinario giudizio di cognizione (Cass. n. 13083 del 2016; Cass. n. 8789 del 2000).

Può pertanto affermarsi che in assenza di opposizione, la prima fase di detto procedimento possa definirsi sommaria quanto all'istruttoria ma anche quanto all'accertamento, per via dell'assenza del contraddittorio. A conferma di tale assunto milita la natura del decreto di accoglimento emesso dal giudice nel procedimento ex art. 3 legge n. 346 del 1976 che, come ripetutamente precisato dalla Suprema Corte, non è idoneo ad acquistare l'efficacia di giudicato tipica della sentenza, bensì costituisce soltanto una presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario del provvedimento (cfr. Cass. n. 16238 del 2011; Cass. n. 26759 del 2018).

Sulla scorta dei principi testé evidenziati, vale osservare che nel caso di specie parte ricorrente ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'acquisto della proprietà del bene per usucapione, i quali vanno individuati:

- 1) nel possesso pacifico, pubblico, continuo, ininterrotto per 15 anni ai sensi dell'art. 1159-bis c.c.;
- 2) nella circostanza che il fondo che si vuole usucapire deve rivestire la qualità di fondo rustico situato in un Comune classificato dalla legge come Comune montano, tenuto in ogni caso conto che il fondo



medesimo deve essere, quanto meno all'atto dell'inizio della *possessio ad usucapionem*, destinato in concreto all'attività agraria (Cass. n. 8778 del 2010).

In merito a quest'ultimo punto è sufficiente osservare che dalla documentazione versata in atti emerge che il terreno di causa ha natura "agricolo" e ricade in area montana.

Quanto, invece, al profilo del possesso parte ricorrente ha dichiarato che *"I terreni siti in agro di Nemoli e catastalmente identificati al foglio 13 part.lla 153, 224, 229*

e 236 sono sempre stati posseduti dal ricorrente Del Duca Vincenzo Francesco. In particolare, nell'ultimo ventennio, tale possesso sui predetti fondi agrari è stato assolutamente unico ed esclusivo". La mancata opposizione non può che corroborare il detto assunto.

La domanda di parte ricorrente va pertanto accolta.

Ne consegue che deve dichiararsi l'usucapione a favore di Bianco Carmela, nata a Trecchina il 19.11.1953 (C.F.: BNCCML53S59L357N), Del Duca Michele Ferdinando Biagio Antonio, nato a venosa il 30.11.1985 (C.F.: DLDMHL85S30L738Z), Del Duca Anna Antonietta, nata a Melfi il 14.10.1988 (C.F.: DLDNNT88R54F104K), quali eredi del defunto Del Duca Vincenzo Francesco Antonio, dei terreni siti in agro di Nemoli e catastalmente identificati al foglio 13 part.lla 153, 224, 229 e 236.

Le spese processuali anticipate, tenuto conto della mancata opposizione degli intestatari catastali, nonché della peculiare vicenda, restano a carico di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lagonegro, visti l'art. 1159-bis c.c. e la legge n. 346/1976:

1) dichiara che Bianco Carmela, nata a Trecchina il 19.11.1953 (C.F.: BNCCML53S59L357N), Del Duca Michele Ferdinando Biagio Antonio, nato a venosa il 30.11.1985 (C.F.: DLDMHL85S30L738Z), Del Duca Anna Antonietta, nata a Melfi il 14.10.1988 (C.F.: DLDNNT88R54F104K), quali eredi del defunto Del Duca Vincenzo Francesco Antonio, hanno acquistato per usucapione la piena proprietà dei terreni siti in agro di Nemoli e catastalmente identificati al foglio 13 part.lla 153, 224, 229 e 236;

2) dispone che al presente decreto siano date le forme di pubblicità previste dall'art. 3, secondo comma, legge n. 346/1976, come richiamato dal comma quinto del medesimo articolo, ed ordina che, in caso di mancata opposizione avverso il presente decreto, si provveda alla trascrizione del presente provvedimento sui fogli catastali del Comune competente e presso la competente Agenzia del Territorio a cura e spese della parte ricorrente;

3) dispone che le spese anticipate restino a carico di parte ricorrente.

Si comunichi

Lagonegro, data da consolle



Il gop
dott.ssa Carmela Abagnara



Attestazione di conformità

Il sottoscritto Avv. Antonio Boccia, nato a Napoli il 18.12.1966 (C.F.: BCCNNV66T18F839I), con Studio Legale in Lauria (PZ) al l.go Plebiscito n. 105, nella sua qualità di difensore di Bianco Carmela(C.F.: BNCCML53S59L357N), Del Duca Michele Ferdinando Biagio Antonio(C.F.: DLDMHL85S30L738Z) e Del Duca Anna Antonietta(C.F.: DLDNNT88R54F104K) dichiara, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, del D.L. 179/12, così come introdotto dall'art. 52, D.L. 90/2014, che la copia del decreto di usucapione speciale emesso in data 12.11.2024 nell'ambito del procedimento n. 1221/22 R.G., celebrato innanzi al Tribunale di Lagonegro, è stata estratta mediante consultazione telematica remota dal fascicolo informatico e quindi è conforme all'originale in esso depositato.

Lauria, 12.12.2024



ANTONIO VITO
PASQUALE
BOCCIA
Avvocato
16.12.2024
13:44:38
GMT+01:00

Avv. Antonio Vito Boccia

Quale Difensore dei sigg.ri Bianco Carmela (C.F.: BNCCML53S59L357N), Del Duca Michele Ferdinando Biagio Antonio (C.F.: DLDMHL85S30L738Z) e Del Duca Anna Antonietta (C.F.: DLNNT88R54F104K) nel proc. n. 1221/2022 RG, chiedo la pubblicazione, sul'albo del Tribunale, del Decreto di Usucapione Speciale emesso dal Giudice Dott.ssa Carmela Abagnara in data 12.11.2024 (Cron. 7417/2024 del 12.11.2024). All'uopo allego la copia del suddetto atto, munita di attestazione di conformità. Nell'attesa, porgo vive distinzioni. Avv. Antonio V. Boccia

POSTA CERTIFICATA: pubblicazione provvedimento giudiziario sull'albo del Tribunale Prot. 18/12/2024.0006629.E

Da Per conto di: prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it <posta-certificata@legalmail.it>

Data mer 18/12/2024 09:32

A Biagio Costanzo <biagio.costanzo@giustizia.it>; Egidio Caricati <egidio.caricati@giustizia.it>

 2 allegati

postacert.eml; daticert.xml;

Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/12/2024 alle ore 09:31:54 (+0100) il messaggio "pubblicazione provvedimento giudiziario sull'albo del Tribunale Prot. 18/12/2024.0006629.E" è stato inviato da "prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it" indirizzato a:

biagio.costanzo@giustizia.it

egidio.caricati@giustizia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: D3DC6A6A.0006917C.D8E51ECA.0F6B40E0.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 18/12/2024 at 09:31:54 (+0100) the message "pubblicazione provvedimento giudiziario sull'albo del Tribunale Prot. 18/12/2024.0006629.E" was sent by "prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it" and addressed to:

biagio.costanzo@giustizia.it

egidio.caricati@giustizia.it

The original message is attached.

Message ID: D3DC6A6A.0006917C.D8E51ECA.0F6B40E0.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission